



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 406	di data 06/12/21

**Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI. AMMISSIONI, DEROGA TOTALE AL RECUPERO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI EURO 750,00 CON INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N. 81455 CAP. 00510 CDC 15.04 ANNO 2021.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la Legge 04.05.1983 n. 184 e s.m. e i., che disciplina gli istituti dell'adozione e dell'affidamento di minori, in base alla quale, per determinate situazioni di particolare disagio e rischio familiare e sociale per il minore, si rende necessario procedere all'affidamento del minore medesimo a famiglie disponibili a svolgere un ruolo educativo formativo;

richiamata la deliberazione 28.05.2021 n. 911, con la quale la Giunta Provinciale ha definito le "Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali da parte degli enti locali";

atteso, in particolare, che la medesima deliberazione fa rientrare fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità ed in forma associata l'affidamento familiare parentale dei minori e l'accoglienza di minori presso famiglie o singoli ed il contributo a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore affidato e accolto, servizi ed interventi di sostegno economico, mentre l'affidamento familiare extra parentale rientra nelle funzioni socio assistenziali di livello provinciale;

viste le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali", approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.R. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/leg., che regolano, fra l'altro, i servizi di affidamento familiare e di accoglienza minori presso famiglie o singoli e i correlati interventi di sostegno economico a favore di famiglie e singoli per il mantenimento del minore affidato e/o accolto;

atteso che il Comune di Trento a sostegno dei provvedimenti di affidamento familiare parentale e di accoglienza concorre agli oneri degli affidatari/accoglienti mediante un contributo mensile per il mantenimento dei minori affidati e accolti;

rilevato che, nell'ambito dell'istituto dell'affido familiare, rientra l'accoglienza di minori presso famiglie o singoli con il carattere della semi residenzialità sia in forma diurna sia in forma notturna, comprensiva anche della somministrazione di almeno un pasto, e la pronta accoglienza con carattere di residenzialità;

visti gli allegati n. 1 e n. 2, di data odierna, soggetti a privacy che firmati digitalmente dalla sottoscritta formano parte integrante ed essenziale della determinazione, nel quale sono indicati i

pagina 1/4

minori per i quali si dispone un'accoglienza presso famiglie o singoli a partire dal mese di ottobre 2021, sulla base di una relazione-progetto dell'operatore sociale prot. id n. 158358592 di data 29/09/2021 e prot. id 158359608 di data 29/09/2021;

rilevato che si ammettono le persone, di cui agli allegati n. 1 e n. 2 per i quali è stata presentata la domanda (rispettivamente prot. n. 252522 di data 27/09/2021 e prot. n. 252523 di data 27/09/2021) al Servizio Welfare e Coesione Sociale per l'accesso al servizio accoglienza di minori presso famiglie o singoli, dal mese di ottobre 2021, corredata dalla documentazione prevista dalle sopraccitate normative provinciali e dalla relazione proposta formulata dall'operatore sociale territoriale, nella quale sono evidenziati gli elementi del progetto di intervento e le modalità di fruizione;

dato atto che al riguardo viene data comunicazione ai soggetti interessati;

rilevato che per l'intervento di accoglienza del minore di cui all'allegato n. 1, la relazione sociale non prevede alcun contributo da parte dell'Amministrazione Comunale;

visto l'importo mensile del contributo dell'anno 2020 determinato dalla Provincia Autonoma di Trento, fatti salvi eventuali aggiornamenti che la Provincia ritenesse di applicare successivamente;

considerato che per il minore di cui all'allegato n. 2, per il servizio di accoglienza presso famiglie o singoli per il periodo ottobre - dicembre 2021 si andrà a sostenere una spesa complessiva di Euro 750,00, quantificata in base a detti importi, sulla base di apposita relazione dell'operatore sociale di cui sopra;

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 17.03.2015 n. 49, all'impegno della spesa quantificata in Euro 750,00 al capitolo 00510 (interventi per l'infanzia e minori: affidamenti familiari e accoglienza minori presso famiglie o singoli - gestione associata) CDC 15.04 dell'esercizio finanziario 2021 sul P.E.G. 2021-2022-2023, integrando l'impegno n. 81455;

rilevato che i nuclei familiari di origine che hanno uno o più componenti in affidamento familiare o accoglienza di minori sono tenuti a concorrere alle spese sostenute dall'Ente gestore in ragione delle loro entrate complessive, salvo, caso per caso la possibilità di derogare al recupero in base a specifica proposta motivata da parte dell'operatore sociale territoriale incaricato a seguire il caso;

atteso che per l'utente di cui all'allegato n. 3, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione è stata proposta deroga totale nel concorso alla spesa ed anche nella raccolta della documentazione reddituale;

atteso che tale proposta di deroga è stata approvata dalla commissione tecnica prevista dalla Deliberazione della Giunta comunale 19.10.1999 n. 1756, e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta comunale 26.04.2005 n. 115;

considerato che in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 7.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;
- il Protocollo operativo sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 - 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale del 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e Coesione Sociale;

determina

1. di ammettere gli utenti di cui agli allegati n. 1 e n. 2, di data odierna, soggetti a privacy che firmati digitalmente dalla sottoscritta formano parte integrante ed essenziale della determinazione, al servizio accoglienza di minori presso famiglie o singoli, dal mese di ottobre 2021;
2. di dare atto che il provvedimento di accoglienza del minore di cui all'allegato n. 1, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, non comporta alcun esborso economico o impegno finanziario;
3. di autorizzare la spesa di euro 750,00, per il contributo da concedere alla accogliente per il

pagina 3/4

minore di cui all'allegato n. 2, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, per il periodo ottobre – dicembre 2021;

4. di impegnare la somma di Euro 750,00 derivante dalla concessione alla accogliente del contributo per il mantenimento del minore di cui all'allegato n. 2, di data odierna, soggetto a privacy che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione e di imputare la spesa complessiva per l'anno 2021 al capitolo 00510 (interventi per l'infanzia e minori: affidamenti familiari e accoglienza minori presso famiglie o singoli - gestione associata) CDC 15.04 dell'esercizio finanziario 2021 sul P.E.G. 2021-2022-2023, integrando l'impegno n. 81455, già autorizzato con determina n. 15/50 di data 17/02/2021;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data 31/12/2021;
6. di derogare dalla raccolta della documentazione reddituale e di non effettuare il recupero della quota di compartecipazione alla spesa proposta dall'assistente sociale per l'utente indicato nell'allegato n. 3, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dalla sottoscritta forma parte integrante ed essenziale della determinazione, a norma delle determinazioni richiamate in premessa, che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi.
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1, ALLEGATO N. 2 ED ALLEGATO N. 3

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 06/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 15/ 406

di data 06/12/21

**Oggetto: SERVIZIO ACCOGLIENZA DI MINORI PRESSO FAMIGLIE O SINGOLI. AMMISSIONI, DEROGA TOTALE AL RECUPERO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI EURO 750,00 CON INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO N. 81455 CAP. 00510 CDC 15.04 ANNO 2021.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U	V	2021	12011.03.00510	U.1.03.02.99.999	1504			750,00	"	92845 (8924067 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiassi

Trento, addì 21 dicembre 2021